REGOLAMENTO (CEE) N. 3330/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo [1], in particolare l'articolo 14,

considerando che il regime di controllo dei quantitativi immessi in consumo in Portogallo concerne solamente gli oli o i semi destinati alla produzione di olio; che è pertanto giustificato non applicare alcun limite all'importazione di semi e frutti oleosi non soltanto sotto forma di farina, ma anche tal quali, destinati ad un'utilizzazione diversa dalla triturazione per ottenerne olio;

considerando che è opportuno autorizzare il Portogallo, qualora quantitativi specialmente importati nell'ambito delle importazioni « semplici » siano successivamente destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana, a compensare tale perdita autorizzando una nuova importazione semplice concernente al massimo un quantitativo uguale; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione [2];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Tuttavia, non si applica alcun massimale all'importazione dei prodotti della sottovoce 12.01 B e della voce 12.02 della tariffa doganale comune destinati a fini diversi dall'estrazione d'olio.

Il Portogallo adotta le misure necessarie per garantire che i prodotti in causa siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».

2. Nell'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. Qualora quantitativi importati nell'ambito delle importazioni « semplici » siano destinati ad utilizzazioni diverse dall'alimentazione umana, il Portogallo, dopo averne verificato l'utilizzazione effettiva, rilascia all'operatore interessato che ne faccia richiesta, un nuovo titolo d'importazione concernente al massimo un quantitativo uguale.

Ogni tre mesi, il Portogallo informa la Commissione dei quantitativi per i quali è stato rilasciato un nuovo titolo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
[2] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.